

Comune dell'Aquila

“PROGETTO DAVIDE”

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DELL'AQUILA E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AUTISMO ABRUZZO

Il giorno 2 del mese di Aprile dell'anno 2022, presso la sede comunale di Palazzo Fibbioni, con la presente scrittura, valida a tutti gli effetti di legge

TRA

• il Comune dell'Aquila Sede Legale Via San Bernardino – Palazzo Fibbioni – 67100 L'Aquila Codice Fiscale/Partita IVA 80002270660/00082410663 Legale Rappresentante Pierluigi Biondi, nato a L'Aquila il 01/12/1974 Codice Fiscale BNDPLG74T01A345A protocollo@comune.laquila.postecert.it

E

• il Sig. Verzulli Dario nato a Chieti il 25/05/1967 e residente in L'Aquila, alla via Colle Mancino n. 25/B in qualità di legale rappresentante della AUTISMO ABRUZZO APS, con sede legale nel Comune de L'Aquila in Via G. Bellisari n. 1, codice fiscale 93074100665;

PREMESSO CHE

• nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e come tale è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere valorizzate giusto art. 18 della Costituzione a tenore del quale "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare";

• tra i soggetti presenti nel territorio comunale vi è l'Associazione di Promozione Sociale Autismo Abruzzo, che opera senza fini di lucro, ed è costituita tra genitori, familiari e tutori di persone con sindrome autistica o con disturbo dello spettro autistico. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere – quale onlus e così come previste dallo statuto – prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:


- ✓ interventi e servizi sociali;
- ✓ interventi e prestazioni sanitarie;
- ✓ prestazioni socio sanitarie;
- ✓ educazione, istruzione e formazione professionale;
- ✓ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

• A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi dell'art. 5 dello statuto della prefata Associazione, le azioni si concretizzeranno in:

“1. Creare un collegamento tra le famiglie con incontri programmati, realizzare una




Comune dell'Aquila



piattaforma virtuale (sito web e pagine nei social network più diffusi) in grado di condividere e diffondere le migliori esperienze e ampliare le conoscenze per un miglior intervento terapeutico ed educativo.

2. Promuovere percorsi formativi per operatori, insegnanti, familiari e comunità.
 3. Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della Legge 266/91.
 4. Sostenere, stimolare, collaborare con "equipe" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause e percorsi educativi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.
 5. Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con la definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.
 6. Proporre interventi e progetti per una migliore qualità della vita dei familiari e fratelli di persone autistiche anche in collaborazione con istituzioni, altre associazioni e cooperative sociali.
 7. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative; sociosanitarie; riabilitative; sportive; avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
 8. Promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo e disabili intellettivi e relazionali.
 9. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.
 10. Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.
 11. Richiedere agli Enti competenti (ASL, Comune, Regione), nel rispetto delle Legge 104, di promuovere la libertà di scelta da parte dei familiari/tutori delle persone autistiche delle cure e delle metodiche riabilitative, allorquando queste ultime siano supportate da valide ricerche scientifiche in campo sia nazionale che internazionale. Pertanto ci si propone, nell'ambito delle autonomie e possibilità conoscitive della nostra associazione regionale, di essere informativi nei confronti delle famiglie e di intervenire in loro aiuto, mediante fondi raccolti in loro favore e stanziati da privati e/o enti, al fine di garantire alle persone con autismo il diritto di cura e di un approccio riabilitativo educativo adeguato...";
- Con deliberazione C. C. n. 3, del 14/01/2022, il Comune dell'Aquila ha provveduto all'approvazione della parte descrittiva della sezione strategica ed operativa – parte prima del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2022/2024 (ex artt. 151 e 170 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.) che prevede, tra i molteplici ed ambiziosi obiettivi dell'Amministrazione Comunale, "l'implementazione ed ulteriore sviluppo di forme di collaborazione con altre istituzioni, associazioni di categoria e di cittadini anche attraverso protocolli di intesa e convenzioni; in particolare stipula di protocolli di intesa con le associazioni che operano nell'ambito della disabilità psico-fisica";



Comune dell'Aquila

- ai sensi dell'art. 118, comma 4, Cost. *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 c.d. *"Codice del Terzo settore"*, *"Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile"*.
- Con deliberazione G.C. n. 176, del 30/3/2022 - avente ad oggetto *"2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo: iniziativa denominata Progetto Davide – Accordo di collaborazione tra il Comune dell'Aquila e l'Associazione di Promozione Sociale Autismo Abruzzo. Determinazioni"* – si è provveduto, tra l'altro, all'approvazione dell'accordo di collaborazione in questione.


Per tutto quanto innanzi esposto, le parti convengono e stipulano quanto di seguito previsto per la realizzazione dell'iniziativa denominata "Progetto Davide" e per l'utilizzo degli immobili:

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1) Con il presente Accordo, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Progetto Davide" e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci anche in relazione agli immobili concessi in uso.

2) Il Comune dell'Aquila, al fine di dare concreta attuazione all'iniziativa denominata "Progetto Davide" e così come richiesto dalla stessa Associazione:

- conferma e rinnova, in favore dell'Associazione di Promozione Sociale "Autismo Abruzzo" e per l'espletamento delle attività proprie della stessa Associazione, l'assegnazione dei seguenti n. 5 alloggi del Progetto Case così come in precedenza già assentiti:
 - Pagliare di Sassa, PSA, Piastra 10, alloggio 2;
 - Pagliare di Sassa, Via B. Di Mario, PSA, Piastra 08, alloggio 6;
 - Pagliare di Sassa, Via Bertolini, PSA, Piastra 06, alloggio 8;
 - Assergi, Via Panepucci 1, AS, Piastra 02, alloggio 24;
 - Bazzano, Via Martini, BAS, Piastra 16, alloggio 01.
- assegna in favore dell'Associazione di Promozione Sociale "Autismo Abruzzo" e per l'espletamento delle attività proprie della stessa Associazione, i seguenti n. 4 alloggi del Progetto CASE:
 - Pagliare di Sassa, PSA;
 - Pagliare di Sassa, PSA;
 - Assergi, Via Panepucci 1, AS;
 - Assergi, Via Panepucci 1, AS;e le seguenti n. 2 abitazioni equivalenti e relative pertinenze ubicate nel centro storico della città dell'Aquila e, precisamente in:
 - Via Campo di Fossa n. 6, fg. 96. Part. 877, sub 9 e 3;
 - Via Campo di Fossa n. 10, fg. 96 n. 19 sub. 12.



Comune dell'Aquila

La citata assegnazione è suscettibile, previa condivisione con l'Associazione, di eventuale modificazione anche in merito alla localizzazione ed all'esatta individuazione degli stessi immobili.

3) L'Associazione di Promozione Sociale Autismo Abruzzo, così come comunicato con propria nota prot. n. 29606 del 28/03/2022, si obbliga ad espletare le attività di rilievo sociale di seguito elencate in via esemplificativa:

- “L'AQUILA SOCIAL HUB”, spazio di innovazione sociale nonché strumento di contaminazione di buone prassi. Nei Social Hub si svolgeranno, essenzialmente: attività di informazione, formazione e sensibilizzazione alle tematiche dell'autismo con la campagna “InformAutismo”; attività di accoglienza e punto di ascolto delle famiglie; attività di raccordo e rete con le realtà esterne per concretizzare progetti e condividere idee ed attività; attività volte alla realizzazione di laboratori permanenti al fine di far emergere le proprie competenze, a svilupparle facilitando la conoscenza e l'utilizzo di strumenti e favorire sinergie con il territorio volte a favorire anche l'inserimento lavorativo.
- “PORGETTI DI VITA INDIPENDENTE”: condivisione di progettualità volte a favorire percorsi di autonomia per persone con disabilità, con attenzione sia agli aspetti legati alla progettazione individualizzata, che agli aspetti legati alla residenzialità e a quelli legati all'autonomia attraverso il lavoro.
- “TURISMO COME ESPERIENZA SOCIALE”: alcuni ricercatori hanno identificato otto ambiti con degli specifici indicatori che fanno riferimento alle esigenze delle persone con disabilità o affette da autismo. Tra questi, i principali risultano essere: l'inclusione sociale, che implica il coinvolgimento totale nelle attività sociali; il benessere emozionale, basato sulla felicità e la libertà da qualsiasi forma di stress; le relazioni interpersonali, che comprendono vari tipi di interazioni, amicizie e supporto, e infine il benessere fisico, che include ricreazione e tempo libero. Il turismo in quanto esperienza sociale che implica diverse attività che forniscono piacere, interazione sociale e ricreazione, può soddisfare tutti questi quattro ambiti principali ed è da considerare come uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita. A tal proposito, verranno organizzati soggiorni denominati “Weekend respiro” che offriranno alle famiglie con autismo l'opportunità di conoscere L'Aquila da turisti e non solo per le necessità di tipo sanitario.


4) Per l'espletamento delle citate attività e di quelle connesse, l'Associazione di Promozione Sociale Autismo Abruzzo potrà essere supportata, ove richiesta dall'Associazione, dal personale dei servizi sociali del Comune.

5) Le parti si impegnano con la presente a future ed eventuali ulteriori collaborazioni e/o progetti, da concordare successivamente mediante predisposizione di un addendum al presente accordo.

6) Le parti stabiliscono, altresì, che il presente è da intendersi anche quale accordo di “partenariato” al fine della formulazione di eventuali istanze di contributo a gravare sul PNRR, sul fondo complementare del PNRR e/o su qualsivoglia fonte di finanziamento nazionale e/o europea.



Comune dell'Aquila



Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI

- 1) La concessione ha la durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, previa verifica delle condizioni pattuite e del perdurare delle motivazioni che ne hanno determinato la stessa concessione; si potrà procedere al rinnovo del rapporto a seguito di apposito provvedimento.

ART. 3 – CUSTODIA

- 1) L'Associazione è tenuta a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. E' da ritenersi tuttavia ammesso, rientrando nelle finalità dell'iniziativa denominata "Progetto Davide", ospitare individui affetti da autismo e loro familiari; in tal caso le utenze potranno essere a loro intestate e/o volturate.
- 2) L'Associazione di Promozione Sociale "Autismo Abruzzo" è direttamente responsabile verso il Comune dell'Aquila per danni causati nell'uso dei locali concessi e solleva il Comune dell'Aquila per danni che dovessero verificarsi nell'uso delle strutture concesse, sia ai frequentatori abituali e occasionali, sia a coloro che in qualsiasi forma prestano la loro opera all'interno degli immobili in questione.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di Promozione Sociale "Autismo Abruzzo" è obbligata:

- 1) a destinare gli alloggi indicati esclusivamente per le finalità proprie dell'Associazione e per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 1, n. 3), acquisendo tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative in materia, garantendo le condizioni di sicurezza e rispettando ogni prescrizione come da vigente normativa.
- 2) a rispettare il regolamento condominiale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 171 del 29/12/2011, e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti condominiale già vigenti nei condomini in cui sono ubicate le abitazioni equivalenti e tutte le prescrizioni che l'amministrazione ritenesse opportune emanare per regolare l'uso degli alloggi;
- 3) ad osservare le leggi ed i regolamenti in tema di igiene, decoro e sicurezza, prevenzione degli infortuni e dei pericoli, polizia urbana e locale;
- 4) a presentare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 684 della Legge n. 147/2013 e dall'art. 41 del Regolamento IUC vigente per il Comune dell'Aquila, la dichiarazione TARI (Tassa sui Rifiuti) entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di decorrenza del contratto stipulato con questo Ente.
- 5) a non compiere atti ed a non tenere comportamenti che possano recare molestia, disturbo o immissioni intollerabili agli altri abitanti dello stabile ed ai vicini;
- 6) a non esercitare nell'alloggio attività incompatibili con l'uso cui è destinato, o pericolose o antigiuridiche o tali da compromettere il decoro e la sicurezza.
- 7) a mantenere i locali affidatigli in condizioni di perfetta efficienza; ogni intervento atto a modificare l'immobile concesso dovrà essere preventivamente autorizzato




Comune dell'Aquila

dall'Amministrazione Comunale; le relative opere rimarranno acquisite al patrimonio del Comune dell'Aquila senza che sia dovuto alcuna indennizzo.

- 8) Fermo restando di divieto di sublocare l'alloggio a terzi, gli immobili potranno essere utilizzati – nel rispetto delle finalità proprie dell'Associazione ed al fine della realizzazione dell'iniziativa denominata "Progetto Davide" – anche per ospitare individui affetti da autismo e loro famigliari; in tal caso le utenze potranno essere a loro intestate e/o volturate.
- 9) a stipulare ed a mantenere in vita per tutta la durata del presente comodato una polizza assicurativa presso idonea Compagnia e per un massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 (un milione) contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per responsabilità civile. La polizza dovrà contenere clausola che preveda la risarcibilità diretta del comodante e, in caso di responsabilità civile, del danneggiato. Il comodatario dovrà esibire copia della polizza e delle quietanze di pagamento del premio entro 15 giorni dalla data di stipula del presente contratto, pena la decadenza dello stesso.
- 10) a restituire, alla scadenza del contratto, le unità immobiliari concesse nello stesso stato di fatto e di diritto in cui le ha ricevute.
- 11) a produrre, entro il 15 maggio di ogni anno, copia del rendiconto approvato e bilancio preventivo e la relazione sulle attività svolte e su quelle programmate;
- 12) ad apporre all'esterno dell'alloggio concesso specifico cartello e/o documento informativo contenenti la dicitura "*L'alloggio è stato concesso a titolo gratuito dal Comune dell'Aquila all'Associazione di Promozione Sociale Autismo Abruzzo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e la realizzazione del Progetto Davide*";
- 13) ad evidenziare il sostegno dell'Amministrazione Comunale con ogni forma di pubblicità prodotta autonomamente (dépliant, cartoline, siti web, manifesti, locandine). Il sostegno dell'Ente comunale dovrà essere altresì evidenziato in occasione della realizzazione di iniziative comunque intese al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

Art. 5 – SPESE DI MANUTENZIONE

- 1) Sono a carico dell'Associazione tutte le spese di manutenzione ordinaria, nessuna esclusa ed eccettuata, e degli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
- 2) L'Associazione, inoltre, dovrà provvedere – entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente contratto – a volturare e/o allacciare a proprio nome le utenze dell'acqua, gas per uso cucina, energia elettrica, ecc...ed a farsi carico, altresì, delle spese condominiali sia per le unità immobiliari pervenute al Comune a seguito dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte degli originari proprietari (in tal caso gli oneri saranno quelli determinati dall'Amministratore di Condominio) che per gli alloggi del progetto Case nella misura di euro 0.60 mq utile, a copertura delle spese di manutenzione ordinaria e pulizia delle parti comuni e degli impianti, nonché delle attività di gestione amministrativa e contabile degli immobili, come indicato in delibera di G.C. n. 29/2015, al pagamento dei consumi individuali di gas per uso riscaldamento e acqua calda sanitaria, secondo i criteri individuati dall'amministrazione, i quali saranno addebitati dal Comune secondo le prescrizioni previste. L'Associazione è altresì tenuta al pagamento dei tributi comunali.





Comune dell'Aquila


- 3) Alla scadenza del termine contrattuale il Comodatario dovrà provvedere a propria cura e spese alla tinteggiatura dei locali ed alla pulizia degli stessi.
- 4) L'Amministrazione Comunale potrà effettuare in qualunque momento apposito sopralluogo al fine di accertare la buona manutenzione dell'immobile.

Art. 6 – RINNOVO CONTRATTUALE

- 1) Non è consentito il rinnovo tacito del presente contratto e l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza dello stesso, senza che ciò comporti alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale. L'assenso all'istanza di rinnovo deve essere espresso.

Art. 7 – RECESSO CONTRATTUALE

- 1) Qualora le parti intendano recedere dal presente atto prima della scadenza dovranno darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, almeno tre mesi prima della data di recesso.
- 2) Il Comune si riserva la facoltà di risolvere, a mezzo lettera raccomandata A/R e con preavviso di almeno tre mesi, il rapporto con l'assegnatario e riottenere la disponibilità degli immobili oggetto di concessione, qualora ciò si renda necessario per il soddisfacimento di un interesse pubblico prevalente o comunque per necessità prevalenti dell'Amministrazione Comunale, senza che il comodatario possa avanzare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti o altro.
- 3) Qualora il Comune dovesse avere necessità della disponibilità dell'immobile durante il periodo di emergenza "COVID-19", i tempi di preavviso vengono ridotti a 15 giorni prima della data di recesso del rapporto con l'assegnatario che accetta tale eventualità con la sottoscrizione del presente contratto.
- 4) L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare, in qualsiasi momento e senza che l'Associazione nulla possa eccepire o pretendere, l'assegnazione dell'alloggio o degli alloggi, nel caso in cui le attività svolte, all'interno anche di uno solo degli alloggi assegnati, risultassero in contrasto con le finalità manifestate dalle Associazioni assegnatarie in fase di istanza e dichiarate nei propri Statuti;
- 5) È previsto, altresì, il recesso:
 - nei casi di cessione anche parziale dei locali a terzi o utilizzo improprio rispetto a quanto previsto nel presente contratto;
 - qualora i locali siano palesemente danneggiati e il comodatario non abbia provveduto al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di verifica effettuata dal Servizio Patrimonio del Comune dell'Aquila;
 - nei casi di reiterato ritardo dell'eventuale prestazione da parte del comodatario (ricorre la reiterazione qualora il comodatario venga costituito in mora per tre volte, relativamente al pagamento delle spese di gestione, delle utenze e delle spese condominiali da ritenersi, in ogni caso, a carico dello stesso comodatario);
 - nel caso di mancata stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 4.





Comune dell'Aquila

- per mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 4
- 6) L'amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di assegnare alla citata Associazione, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, un diverso alloggio nell'ambito del progetto C.A.S.E. e/o abitazione equivalente

ART. 8- FORO COMPETENTE

- 1) Le parti convengono espressamente che in caso di controversie in ordine alle clausole del presente contratto è competente il Foro di L'Aquila.

ART. 9- RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia a quanto disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile
- 2) Si dà atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio comunale – Ordinario e Post sisma. Politiche sportive – Settore Opere Pubbliche Patrimonio – ordinario e post sisma, Impianti – istruttore direttivo tecnico titolare di P.O., Geom. Berardino Tarquini.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Associazione Promozione Sociale
Autismo Abruzzo
Il Presidente
Dario Verzulli

Per il Comune dell'Aquila
Il Sindaco
Pierluigi Biondi